



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 225 Del 15/07/2020 Reg. Part. 109 del 14/07/2020	<b>Oggetto: Dichiarazione di efficacia e aggiudicazione definitiva dei lavori di Recupero, Riqualificazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Paesaggistico del Borgo Rurale di Floresta alla ATI Cosmak srl (mandataria)-Pizzo Pippo (mandante cooptata).</b>  <b>Codice CUP: G59G17000010003 - CODICE CIG 7208510AA0</b>
--	--

L'anno **2020** il giorno **Quattordici** del mese **di Luglio**, nel proprio Ufficio

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

### PREMESSO CHE:

- Con determinazione n. 132 del 29/09/2017 è stato dato avvio alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto evidenziati con il criterio del prezzo più basso;
- Con verbale in data 30/11/2017 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'ATI N.G.A. Costruzioni srl (mandataria) - S. Domenico srl (mandante) che ha offerto il ribasso del 30,23%;
- Nel suddetta gara è rimasta classificata al secondo posto l'ATI Cosmak srl (Mandataria) - Pizzo Pippo (Mandante cooptata) che ha offerto il ribasso del 29,36%;
- Con determinazione n. 43 del 07/02/2018 il Responsabile pro-tempore dell'Area Tecnica del Comune, Ing. Fabio Marino, nel dare atto di avere effettuato le verifiche previste dalla normativa senza riscontrare anomalie, ha concluso il procedimento aggiudicando definitivamente l'appalto all'ATI N.G.A. Costruzioni srl - S. Domenico srl;
- Con nota assunta al prot. n. 3451 del 05/07/2018 veniva notificato al Comune di Floresta il ricorso proposto dalla ditta Cosmak srl, seconda classificata, che ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara;
- In data 27/07/2018 veniva notificata al Comune l'Ordinanza n. 1334/2018 con la quale la Sezione I del TAR Catania disponeva l'acquisizione da parte dello stesso Comune *di una motivata e analitica relazione ove si forniscano chiarimenti sulle problematiche sollevate in ricorso, al fine di rendere edotto il Collegio sulle regole tecniche utilizzate dalla stazione appaltante nel procedimento di verifica dell'anomalia in questione nonché la rappresentazione della motivazione secondo la quale è stato ritenuto possibile, nonché congrua, l'esecuzione tramite i detti mezzi d'opera, piuttosto che manualmente;*
- Con PEC inviata in data 29/08/2018, assunta al prot. 4376 del 30/08/2018, l'Ing. Marino trasmetteva al Comune una relazione con la quale ribadiva di avere ritenuto le giustificazioni addotte dall'ATI aggiudicataria *esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta nel suo complesso è da considerarsi non anomala;*
- Con sentenza del TAR Catania n. 1952/2018 del 15/10/2018, relativamente al ricorso presentato dalla Cosmak srl, il Collegio ha ritenuto che *l'omessa concreta giustificazione del minor costo della manodopera esposto in sede di subprocedimento di verifica dell'anomalia del costo del lavoro non comportava l'esclusione dell'ATI ma piuttosto un approfondimento istruttorio, se del caso chiedendo ulteriori delucidazioni, al fine di poter poi scientemente decidere sulla relativa congruità e del rispetto dei minimi tabellari, disponendo:*
- L'Annullamento della determina di aggiudicazione impugnata in quanto affetta da difetto di istruttoria in ordine alla valutazione dell'offerta ATI;
- La Regressione della procedura alla fase di verifica dell'anomalia;

- L'effettuazione di una rinnovata valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione affinché si determini se, alla luce delle argomentazioni espresse e dalle eventuali ulteriori giustificazioni fornite dalla controinteressata, detta offerta, come formulata in sede di gara, presentasse o meno i caratteri di congruità, senza mancare di esaminare anche le controdeduzioni critiche svolte dal ricorrente;
- Con determina N. 81 del 14/05/2019, comunicata con nota Prot. Gen. N. 2710 del 15/05/2019, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Floresta ha:
  - ❖ Concluso il procedimento amministrativo di valutazione dell'offerta dell'ATI aggiudicataria relativamente alla verifica dell'anomalia della offerta;
  - ❖ Preso atto delle giustificazioni addotte dall'ATI NGA Costruzioni – S. Domenico non ritenendo il procedimento viziato da carattere di illegittimità né che fosse stato posto in essere un comportamento carente di un particolare onere di rigore istruttorio anche a presidio della imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, ritenendo congrua l'offerta formulata in sede di gara dall'ATI NGA Costruzioni s.r.l. – S. Domenico s.r.l.;
  - ❖ Affidato in via definitiva all'ATI tra N.G.A. Costruzioni s.r.l. (mandataria) e San Domenico s.r.l. (mandante) la gara di appalto (C.I.G. 7208510AA0) indetta con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con il criterio del prezzo più basso, per l'esecuzione dei lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del borgo di Floresta;
  - ❖ Disposto che i suddetti lavori dovessero avere inizio entro e non oltre sette giorni dalla notifica della stessa determina e devono essere conclusi entro i termini previsti dal crono programma;
- Sulla determina di aggiudicazione n. 81 del 14/05/2019 ha proposto ricorso la Cosmak S.r.l., con cui si chiedeva al TAR Catania l'annullamento della suddetta determina di aggiudicazione definitiva;
- Con la decisione n. 963/2019 REG.RIC. **il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania** *"tenuto anche conto dell'orientamento espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 387/2019 del 08 maggio 2019, con il quale lo stesso ha affermato come la giurisprudenza sia saldamente orientata nel senso che, nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio in tema di anomalia dell'offerta presentata in una pubblica gara, il Giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni compiute dall'Amministrazione"* - **si è definitivamente pronunciando sul ricorso opposto dalla Cosmak srl, accogliendo nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto, annullando gli atti impugnati**;
- Con determina n. 53 del 27/04/2020 il RUP ha preso atto della decisione del TAR n. 963/2019 REG.RIC. e ha proceduto:
  - ❖ AD ANNULLARE la determina n. 81 del 14/05/2019 e gli atti consequenziali adottati dalla Stazione Appaltante la determina n. 81 del 14/05/2019 e gli atti consequenziali adottati dalla Stazione Appaltante
  - ❖ AD ANNULLARE il Contratto d'Appalto REP n.148 del 18/04/2018 registrato in Sant'Agata di Militello (Me) il 18/04/2018;
  - ❖ AD ANNULLARE l'Atto di Sottomissione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mussomeli (CL) il 20/02/2020;
  - ❖ AD AGGIUDICARE i lavori di "Recupero, Riqualificazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Paesaggistico del Borgo Rurale di Floresta" in favore dell'ATI Cosmak srl (Mandataria) – Pizzo Pippo (Mandante cooptata);

**DATO ATTO** che con nota Prot. 2026 del 14/04/2020 il RUP ha comunicato alle ditte interessate di avere avviato il procedimento per l'adozione del provvedimento di presa d'atto della sentenza del TAR e conseguente affidamento dei lavori all'ATI Cosmak srl (Mandataria)-Pizzo Pippo (Mandante cooptata), invitando le stesse a trasmettere, entro e non oltre giorni dieci dal ricevimento eventuali osservazioni, considerazioni,

memorie e quant'altro in ordine alla decisione adottanda;

**RILEVATO** che in riscontro alla suddetta nota non sono pervenute da parte delle ditte interessate, entro il termine stabilito, osservazioni, considerazioni, memorie e quant'altro richiesto dal R.U.P.;

**VISTA** la determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale veniva attribuito al sottoscritto Ing. Francesco Corica l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Floresta ai sensi dell'art. 22 della L.R. n° 21/2008;

**VISTA** la determina n. 45 del 08/04/2020 con la quale lo stesso ha assunto le funzioni di R.U.P. dell'intervento "Lavori di Recupero, Riqualificazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Paesaggistico del Borgo Rurale di Floresta";

#### **VISTI:**

- la L.R. n. 12/2011 del 12.07.2011;
- la L.R. n. 10/luglio/2015 n.14;
- il D.P. 31.01.2012 n. 13;
- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- la Deliberazione di G.M. n. 05 del 18/02/2015 con la quale il Comune di Floresta si è associato alla Società consortile ASMEL s.ca. r.l. concernente la costituzione della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48;
- la legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "Sanzioni";

#### **D E T E R M I N A**

- ❖ **DI DICHIARARE EFFICACE E AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE** i lavori di che trattasi all'ATI Cosmak srl (Mandataria) – Pizzo Pippo (Mandante cooptata), con sede in Via Toscana, 13 - San Piero Patti (ME), P.IVA 03099860839, che ha offerto il ribasso del 29,36%;
- ❖ **DI DARE ATTO** che i lavori residui da effettuarsi da parte dell'ATI Cosmak srl (Mandataria) – Pizzo Pippo (Mandante cooptata) trovano copertura nel finanziamento concesso;
- ❖ **DI DARE ATTO** che questo Ente ha provveduto a verificare il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell'Operatore Economico ATI Cosmak srl (Mandataria) – Pizzo Pippo (Mandante cooptata);
- ❖ **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa alle Ditte invitate alla procedura, con le modalità previste dall'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 tramite la centrale unica di committenza ASMEL;
- ❖ **DI DARE ATTO** che ai sensi del comma 9 dell'art.32 del D. Lgs n. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui al punto precedente;
- ❖ **DI DARE ATTO** che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge n. 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;
- ❖ **DI DARE ATTO**, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e l'aggiudicatario dei lavori di riferimento;
- ❖ **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/RUP  
F.to Ing. Francesco Corica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. \_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_